

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 6 aprile 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Mango Italia S.r.L., con sede legale in Milano, Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1, P.IVA e C.F. 04996900967, (di seguito, "**Mango**" o la "**Società**"), rappresentata da Maria Erika Fantova Bernard quale procuratrice speciale della Società e da Debora Bettacchini, assistita dal Dott. Giovanni Piero Malvasi e dagli Avv.ti Roberta Russo e Milena Gryszkiewicz

FILCAMS-CGIL, nella persona di Vanessa Cacerini

FISASCAT-CISL, nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS, nella persona di Paolo Proietti (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Mango è società esercente attività di commercio di articoli di abbigliamento ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* della Società presenti sull'intero territorio nazionale a far data dal 12 marzo 2020. Anche le attività dell'ufficio di Milano e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita sono state sospese, rimanendo di fatto attiva solo una funzione di presidio e di coordinamento con le strutture del gruppo di riferimento affidata al *Country Manager*;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 26 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per n. 386 dipendenti operanti presso gli *store* e l'ufficio di Milano (come meglio dettagliati nell'allegato B della comunicazione) in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- (iv) in data 3 aprile 2020 e in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo alla sottoscrizione di un accordo (di seguito "**Accordo**") per il ricorso alla CIGD di n. 386 lavoratori - come meglio dettagliato nell'Allegato A all'Accordo ("**Lavoratori**") - che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore e/o con riduzione oraria per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 1° marzo ("**Periodo di CIGD**")

in riferimento e ad integrazione dell'Accordo sottoscritto, le Parti convengono quanto segue:

1. Quali condizioni di miglior favore al fine di attenuare le conseguenze correlate all'accesso al trattamento di CIGD, le Parti convengono quanto segue:
 - (i) con riferimento alle mensilità di aprile e maggio 2020 (i cui cedolini paga sono elaborati sulla base delle presenze registrate rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020), la Società si rende disponibile a riconoscere in via anticipata a favore dei Lavoratori i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità dagli stessi maturati nonché l'anticipazione del TFR maturato e accantonato presso il relativo fondo aziendale (di seguito "**Anticipo**");
 - (ii) l'Anticipo potrà essere erogato ad ogni Lavoratore nel limite di ratei di mensilità aggiuntive / TFR effettivamente maturati alla data di liquidazione dell'Anticipo e comunque fino alla concorrenza, per ciascun mese, della retribuzione mensile ordinaria lorda (da intendersi come la somma delle sole voci retributive contenute nella parte "alta" del cedolino paga; di seguito "**Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda**") al netto di quanto eventualmente percepito da ciascun Lavoratore a titolo di anticipazione sociale di cui alla Convenzione del 30 marzo 2020 sottoscritta tra ABI e le parti sociali (di seguito "**Anticipazione Bancaria Netta**");
 - (iii) l'Anticipo - che sarà soggetto al trattamento fiscale e contributivo di legge - verrà riconosciuto solo a condizione che l'Inps non abbia provveduto all'erogazione del trattamento salariale in deroga in

relazione ai mesi di aprile e maggio 2020 di cui il Lavoratore dovrà dare immediata comunicazione scritta alla Società.

A chiarimento,

ESEMPIO 1 (senza Anticipazione Bancaria Netta):

- (a) Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda: 1.800 euro;
- (b) ratei di tredicesima e quattordicesima maturati alla data di liquidazione dell'Anticipo (lordi): 1.350 euro;
- (c) TFR maturato e accantonato presso il fondo aziendale alla data di liquidazione dell'Anticipo (lordi): 1.000 euro;
- (d) Anticipo complessivo massimo lordo: 2.350 euro (= ratei + TFR maturati alla data di liquidazione dell'Anticipo)

ESEMPIO 2 (con Anticipazione Bancaria Netta):

- (a) Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda: 2.400 euro;
- (b) Anticipazione Bancaria Netta: 1.400 euro;
- (c) ratei di tredicesima e quattordicesima maturati alla data di liquidazione dell'Anticipo (lordi): 1.800 euro;
- (d) TFR maturato e accantonato presso il fondo aziendale alla data di liquidazione dell'Anticipo (lordi): 10.000 euro;
- (e) Anticipo complessivo massimo lordo: 4.800 euro (= Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda x 2 mesi) – Anticipazione Bancaria Netta.

- (iv) limitatamente al primo mese in cui i Lavoratori riceveranno effettivamente da parte dell'Inps il pagamento del trattamento di integrazione salariale in deroga e a condizione che nel relativo periodo di paga di riferimento si sia verificata una parziale ripresa dell'attività lavorativa presso gli store ad oggi chiusi e, dunque, registrata una alternanza di periodi di effettivo lavoro e di sospensione in CIGD, la Società riconoscerà ai Lavoratori a titolo di *una tantum* straordinario e non ripetibile (di seguito "*Una Tantum*") un importo pari alla differenza tra il trattamento di integrazione salariale in deroga e il minore tra (a) l'importo della Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda e (b) l'importo lordo di euro 2.000 (da riproporzionarsi in caso di contratto a tempo parziale). Tale trattamento non è cumulabile con l'Anticipo e, dunque, non sarà riconosciuto in relazione alle mensilità di aprile e maggio 2020 anche qualora, in relazione ai predetti periodi di paga, dovesse esserci stato un parziale svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei Lavoratori.

A chiarimento,

ESEMPIO 1:

- (a) Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda: 1.800 euro;
- (b) Trattamento di integrazione salariale lordo erogato dall'Inps: 939,89 euro
- (c) Integrazione lorda: 860,11 euro (= 1.800 – 939,89)

ESEMPIO 2:

- (a) Retribuzione Mensile Ordinaria Lorda: 2.400 euro;
- (b) Trattamento di integrazione salariale lordo erogato dall'Inps: 1.129,66 euro
- (c) Integrazione lorda: 870,34 euro (= 2.000 – 1.129,66).

- (v) al fine di poter accedere all'Anticipo, i Lavoratori dovranno presentare richiesta scritta all'Ufficio del Personale della Società via email all'indirizzo e-mail "personal.it@mango.com", a pena di decadenza entro la data del 17 aprile 2020. L'effettiva erogazione dell'Anticipo è condizionata al rilascio - nelle tempistiche che la Società si riserva di indicare in seguito - di una dichiarazione debitamente sottoscritta dal Lavoratore attestante la mancata erogazione del trattamento salariale in deroga da parte dell'Inps. Ciascun Lavoratore dovrà informare tempestivamente la Società della concessione dell'Anticipazione Bancaria Netta e della relativa erogazione, mediante comunicazione scritta, ai fini del corretto calcolo dell'eventuale Anticipo, dell'elaborazione del cedolino e del suo pagamento ai sensi di quanto sopra indicato. La Società fornirà ai Lavoratori gli standard delle predette comunicazioni.

2. In parziale accoglimento delle richieste delle OO.SS., la Società si rende disponibile, quale trattamento di miglior favore, a riconoscere la maturazione dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità durante i periodi di sospensione in CIGD disposti ai sensi del presente Accordo (che potranno essere l'oggetto di Anticipo di cui al precedente punto 1 (i)).
3. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli store, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso tra il Governo e le parti sociali, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.
4. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD, anche con riferimento all'attuazione del meccanismo della rotazione. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione della conseguenze del provvedimento di diniego in relazione alle unità coinvolte, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi profili economici e finanziari, con l'impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.
5. Le Parti si impegnano, nel caso in cui gli Accordi Quadro regionali in fase di stipulazione dovessero prevedere disposizioni incompatibili con le intese oggi raggiunte, a confrontarsi tempestivamente al fine dell'adeguamento dei contenuti del presente Accordo, coinvolgendo per quanto necessario anche le strutture territoriali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

per Mango Italia S.r.l.

MANGO ITALIA, S.R.L. Società Unipersonale
 Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1 - 20123 Milano
 Capitale sociale: 10.000.000 €
 Partita IVA: IT04996900967
 Codice fiscale: 04996900967
 Codice Imposta: 04996900967
 R.E.A. n. 1749983

Roberto M. Carpinone Milano

per la Filcams-Cgil

Luigi Carraresi

per la Fisascat-Cisl

Giuseppe

per la Uiltucs

Palo Pavesi